

OGGETTO: Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 17, comma 3, della legge 24.04.1998, n. 128, ha abrogato, con effetto dal 22.05.1998, i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge 22.04.1994, n. 146, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani, quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;
- che a seguito dell'abrogazione delle disposizioni predette viene meno l'assimilazione legale prima prevista per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 sono da considerarsi speciali, con la conseguente intassabilità ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/93, delle superfici ove, di regola, si producono, per struttura e per destinazione, i predetti rifiuti speciali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 21, comma 2, lettera g), del D.lgs 22/97 attribuisce al Comune il potere di stabilire, con apposito regolamento, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), dello stesso decreto;
- in attesa delle nuove disposizioni recanti i criteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), non ancora emanati dallo Stato, il potere di assimilazione deve essere esercitato, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs 22/97, sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti, in particolare sulla base della citata deliberazione interministeriale del 27.07.1984;

VISTI:

- la circolare del Ministero delle Finanze n. 119/E del 07.05.1998;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- la deliberazione interministeriale del 27.07.1984;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario, avvalersi del potere di assimilazione ripristinato con l'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DICHIARARE**, con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti

urbani predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione interministeriali 27.07.1984, ossia:

- imballaggi primari e secondari (di carta, di cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
- **DI PRECISARE** che i predetti rifiuti sono assimilati se la loro produzione annua, riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq oppure i 2,1 mc/mq.

- **DI PRECISARE** altresì che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 22/97.
- **DI STABILIRE**, conseguentemente, che i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.
- **DI DISPORRE** che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione.